

SHORT MASTER
Organizzazione e Gestione delle
Società e degli Enti Sportivi

RAPPORTO TRA ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ
SPORTIVE E ORDINAMENTO STATALE

Bari 13/2/2017 - Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa
AVV. LUCIANO MARCHIANÒ

LA RESPONSABILITÀ PENALE
È PERSONALE
(ART. 27 C.1 COST.)

ART. 2047 C.C.

DANNO CAGIONATO DALL'INCAPACE

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

ART. 2048 C.C.

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D'ARTE

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi . La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto .

ART. 2049 C.C.

RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

ART. 110 C.P.

CONCORSO MORALE

CONCORSO MATERIALE

ART. 110 C.P.

PENA PER COLORO CHE CONCORRONO NEL REATO

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 113 C.P.

COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso .

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

ART 5 L. 24/11/81 NR. 689

CONCORSO DI PERSONE

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

*"SOCIETAS DELINQUERE
NON POTEST "*

*"NESSUNA FORMA DI
RESPONSABILITA' PENALE E'
CONFIGURABILE IN CAPO AD UNA
PERSONA GIURIDICA O AD UN ENTE "*

D. L.VO 8 GIUGNO 2001 NR. 231

DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE
PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI
ANCHE PRIVE DI RESPONSABILITA' GIURIDICA A NORMA
DELL'ART. 11 LEGGE 29/9/2000 nr. 300

ART. 5 D. L.VO 8 GIUGNO 2001 NR. 231

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

- 1) L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2) L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

RESPONSABILITA' PENALE ↓	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ↓
ART. 1 C.P. REATI E PENE: DISPOSIZIONE ESPRESSA DI LEGGE	ART. 2 D.L.VO 231/01 PRINCIPIO DI LEGALITA'
ART. 2 C.P. SUCCESIONE DI LEGGI PENALI	ART. 3 D.L.VO 231/01 SUCCESIONE DI LEGGI

ART. 40 C.P.
RAPPORTO DI CAUSALITA'

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

ART. 41 C.P.
CONCORSO DI CAUSE

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento . In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita .

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

ART. 42 C.P.

RESPONSABILITA' PER DOLO O PER COLPA O PER DELITTO
PRETERINTENZIONALE , RESPONSABILITA' OBIETTIVA

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà . Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione . Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa .

ART. 43 C.P.

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

ART. 45 C.P.
CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

ART. 46 C.P.
COSTRINGIMENTO FISICO

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

ART. 50 C.P.
CONSENSO AVENTE DIRITTO

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

ART. 51 C.P.

ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

ART. 52 C.P.

DIFESA LEGITTIMA

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

ART. 53 C.P.

USO LEGITTIMO DELLE ARMI

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

ART. 54 C.P.

STATO DI NECESSITÀ

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretto a commetterlo.

Cassazione Civile sez. III
06/02/2007
N. 2563

Il contratto di ski-pass - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale.

Cassazione Penale sez. IV
30/09/2015
44796

In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assumono il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico origina dal contratto concluso con lo sciatore, che utilizza l'impianto e le piste dallo stesso servite, e non dalla presunta intrinseca pericolosità dell'attività svolta, atteso che pericolosa è in realtà la pratica sportiva dello sci. (Fattispecie relativa alla responsabilità per colpa in ordine alle lesioni riportate da uno sciatore e causate dall'omessa delimitazione della pista al fine di proteggere gli utenti anche da possibili invasioni da fuori pista da parte di altri sciatori).

Tribunale Trento
27/11/2015 (ud. 24/11/2015, dep.27/11/2015)
n. 1131

Nelle piste da sci dove si pratica attività sciistica la normativa non impone di porre in ogni caso reti di protezione, posto che, laddove si accerti che la pista non presenti rischi particolari per lo sciatore che la percorra, le strutture protettive non sono da porre quando secondo criteri di verosimile probabilità e certezza le traiettorie degli sciatori non impongono l'adozione di meccanismi di salvaguardia della loro incolumità.

Nelle piste "ordinarie" è esigibile la messa in opera di reti o strutture di contenimento qualora si sia in presenza di tratti in forte pendenza longitudinale o trasversale o caratteristiche tali da causare in caso di caduta l'uscita dello sciatore dalla pista.

Cassazione Penale, Sez. Fer.
13/08/2015
n. 37267

L'obbligo di garanzia del direttore di una pista di sci che consiste in un obbligo di protezione, è proiezione di una posizione di garanzia che riguarda anche pericoli atipici, cioè quelli che uno sciatore non si attende di trovare. Deve, ovviamente, escludersi che un tale obbligo possa dilatare sino a comprendere i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste a cui, tuttavia, può andarsi incontro in caso di uscita di pista, giacché la situazione naturale dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista stessa.

Cassazione Penale sez. IV**02/07/2014****n. 36920**

In presenza di una condotta altamente imprudente e deliberatamente rischiosa della vittima deve essere escluso il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all'imputato e l'evento perché la condotta della vittima rappresenta una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (fattispecie relativa all'accusa di omicidio colposo rivolta nei confronti del proprietario di un terreno, aperto al pubblico e non lontano dalle piste di sci, in cui era avvenuto un incidente mortale; un uomo, a bordo di una motoslitte, pur essendo a conoscenza della pericolosità del luogo per la presenza di 'inghiottitoi', vale a dire depressioni profonde del terreno non facilmente visibili, aveva cercato di saltare uno di questi ampi fossati, schiantandosi al suolo.

Cassazione Penale sez. IV**08/05/2008****26116**

In tema di omicidio colposo, sussiste la responsabilità del maestro di sci che abbia accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato il rischio di distacco di valanghe.

Cassazione Penale sez. IV
18/04/2005
n. 27396

Il responsabile di una società sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connesso alla normale pratica sportiva. (Sulla base di queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità, per la morte di un frequentatore di una piscina, nei confronti del responsabile della società che tale piscina gestiva, cui era stata contestato di avere consentito alla vittima di svolgere, nella piscina, attività subacquea pericolosa - con esercizio di apnea prolungata -, pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo di detta attività; e ciò tenuto conto che la normativa sportiva suindicata imponeva, per lo svolgimento di tale attività, la presenza di un assistente a bordo piscina e di un altro in acqua, in considerazione della difficoltà di controllare un soggetto in immersione in apnea prolungata).

Cassazione penale sez. IV
10/01/2014
n. 4999

Nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito; ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Nella fattispecie, relativa al decesso per annegamento di un minore nel corso di una lezione di nuoto, la Corte ha precisato in motivazione che il gestore delle attività sportive, ove non sia in condizioni di adempiere all'obbligo di sicurezza di cui è titolare, è tenuto ad astenersi dall'attività medesima).

Cassazione Civile sez. III**19/12/2014****n. 26901**

Deve escludersi la responsabilità per custodia in capo alla società custode dello stadio cittadino per i danni subiti da uno spettatore mentre assisteva ad una partita di calcio perché colpito al viso da un oggetto lanciato da un "anello" dello stadio superiore al suo, riportando la frattura dell'arco zigomatico, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda: ed è maturata per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico e non per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo.



SCRIMINANTE DEL RISCHIO CONSENTITO

Cassazione Penale sez. V**24/06/2015****n.39805**

Non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro (confermata, nella specie, la responsabilità dell'imputato che nel corso di una partita di allenamento aveva colpito volontariamente con una forte spallata un compagno di squadra procurandogli lussazione della clavicola sinistra).

Cassazione Penale sez. IV**26/11/2015****n. 9559**

Deve essere esclusa l'antigiuridicità del fatto nella condotta del calciatore che, in un'azione di gioco, al fine d'interrompere l'azione avviata da un avversario, il quale, al termine della partita, impossessatosi del pallone aveva dato vita ad un veloce contropiede della squadra ospitata, spingendo davanti a sé la sfera, con l'intento di guadagnare prestamente l'area di rigore, attingeva, con eccessiva violenza, con un calcio la gamba dell'avversario, causandogli lesioni gravi, consistite nella frattura della tibia sinistra, atteso che l'azione del difensore, pur in trance agonistica, era manifestamente indirizzata a interrompere l'azione di contropiede, mediante il tentativo di impossessarsi regolarmente del pallone, sottraendolo all'attaccante, il che consente di ritenere meritevole di censura il gesto compiuto dal difensore, però solo nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Cassazione Penale sez. V**04/07/2011****n. 42114**

In tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area, ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.

Cassazione Penale sez. IV**20/09/2011****18798**

In tema di lesioni colpose, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. (Fattispecie nella quale la causa delle lesioni patite da un calciatore è stata individuata nella collocazione di una rete di recinzione a distanza troppo ravvicinata dal fondo campo, nella mancata adozione di accorgimenti volti a fissarla al cordolo posto alla sua base e a schermare quest'ultimo con materiale idoneo ad assorbire gli urti degli atleti in corsa).

LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376
(in Gazz. Uff., 18 dicembre, n. 294). –
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping. (SPORT - DOPING)

ARTICOLO N.9
DISPOSIZIONI PENALI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'art. 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'art. 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. 3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI. 4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione. 5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI. 6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato. 7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive

Art. 1**FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE**

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000

Art. 2

NON INFLUENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE.

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

Art. 3

OBBLIGO DEL RAPPORTO

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.

Art. 5**PENE ACCESSORIE**

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati (1) .
2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

ARTICOLO 32-bis. Codice Penale**INTERDIZIONE TEMPORANEA DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE**

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ⁽¹⁾, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

FINE

BARI 13/2/2017

AVV. LUCIANO MARCHIANÒ